

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1383

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1993

Nuove norme in materia di eleggibilità
a deputato e senatore

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge alle Camere viene presentato al fine di eliminare una sostanziale condizione di non reciprocità tra parlamentari da un lato e consiglieri regionali, presidenti delle giunte provinciali e sindaci dei comuni maggiori dall'altro in tema di ineleggibilità.

In base alla vigente legislazione i membri del Parlamento sono eleggibili a consigliere regionale, fatta salva, naturalmente, la successiva opzione in caso di elezione.

I consiglieri regionali, i presidenti delle giunte provinciali ed i sindaci dei comuni aventi popolazione superiore a 20.000 abitanti non sono invece eleggibili, ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alla carica di deputato e senatore.

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto soltanto qualora le relative funzioni cessino almeno centottanta giorni prima della scadenza del quinquennio del rispettivo ramo del Parlamento; tale disposizione comporta, come già detto, una asimmetria nella norma, obbligando il consigliere

regionale a presentare formali dimissioni per potersi candidare al Parlamento, mentre, al contrario, nessun obbligo è ascritto al parlamentare che intenda candidarsi alla carica di consigliere regionale.

Nel primo caso ci si trova di fronte a condizioni di ineleggibilità, nel secondo a semplice incompatibilità.

Problemi ulteriori potrebbero crearsi in futuro qualora il Parlamento approvasse senza sostanziali modifiche la legge sull'elezione diretta del sindaco.

Ritenendo pertanto opportuno sollecitare l'intervento del legislatore nazionale affinché venga eliminata tale condizione di non reciprocità, si propone, per le sopracitate categorie di amministratori, la trasformazione della condizione di ineleggibilità, consentendo in tal modo di evitare l'obbligo di presentazione di preventive dimissioni.

Il presente disegno di legge è stato approvato dal Consiglio regionale della Liguria nella seduta del 4 maggio 1993, con 29 voti favorevoli e un astenuto su 30 presenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Eleggibilità)

1. I deputati regionali o consiglieri regionali, i presidenti delle giunte provinciali, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti sono eleggibili a deputati e senatori.

2. Gli eletti di cui al comma 1 devono dichiarare per quale carica intendano optare.

3. La dichiarazione va presa rispettivamente alla Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non più tardi del giorno precedente quello della convocazione del ramo del Parlamento di appartenenza.

4. In mancanza dell'opzione nei termini suddetti, si intende prescelta la carica parlamentare con conseguente decadenza dagli altri incarichi.

Art. 2.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

